



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 4130N - SERVIZIO AMBIENTE

N° DETERMINAZIONE 1642	OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Mandrogne 2", via Crivelli, Mandrogne - Alessandria. Proponente Cilauro Daniela - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 - Esclusione dalla fase di Valutazione
NUMERO PRATICA 35- Pratica N. 4130N	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E		Importo	Anno/Numero		Sub.	Bilancio	Note
S	Cap.	± Euro	Impe.	Acce.	Impegno		

DIVENUTA ESECUTIVA 17 ottobre 2013



CITTA' DI ALESSANDRIA

**DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 4130N - SERVIZIO AMBIENTE**

Det. n. 1642 / Pratica N. 4130N - 35

OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato "Mandrogne 2", via Crivelli, Mandrogne – Alessandria. Proponente Cilauro Daniela – Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 – Esclusione dalla fase di Valutazione

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

in data 02.08.2013 con prot. di acquisizione n. 6324 è pervenuta al Servizio Ambiente la documentazione per l'avvio del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, del Piano Esecutivo Convenzionato "Mandrogne 2", via Crivelli, Mandrogne – Alessandria, proponente Cilauro Daniela (come stabilito dall'art. 43 della L.R. 05.12.1977 n. 56, modificata dalla L.R. 25.03.2013 n. 3); con nota datata 08.08.2013 protocollo n. 6572/45561 il Servizio Ambiente ha comunicato l'avvio, avvenuto in data 02.08.2013, del procedimento relativo alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, del Piano Esecutivo Convenzionato "Mandrogne 2", via Crivelli, Mandrogne – Alessandria, proponente Cilauro Daniela; il termine per la conclusione del procedimento è fissato entro il 31.10.2013 (90 giorni dall'avvio del medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

in data 02.09.2013 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 311 del 30.11.2011 per l'espletamento dei compiti assegnati al Comune dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), al fine di approfondire la disamina dell'intervento in oggetto prima dello svolgimento della Conferenza dei Servizi;

in data 03.09.2013 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 e s.m.i., per acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Esecutivo Convenzionato "Mandrogne 2", via Crivelli, Mandrogne – Alessandria, proponente Cilauro Daniela;

i soggetti competenti in materia ambientale individuati sono la Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente e Pianificazione, l'ASL AL e il Dipartimento ARPA di Alessandria, come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 contenente i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi".

VISTO

il "Documento Tecnico Preliminare – Verifica di assoggettabilità a V.A.S." predisposto dal soggetto proponente per la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano esecutivo Convenzionato in oggetto, contenente le indicazioni relative alle caratteristiche dell'intervento e ai suoi impatti potenziali sull'ambiente.

Determinazione Dirigenziale del 17 ottobre 2013 n. 1642 2

CONSIDERATO CHE

il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal Decreto Legislativo 16.01.2008, n. 4 e dal Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce che sino a quando le Regioni non abbiano adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo trovano applicazione le norme Regionali al momento vigenti; trascorso il termine di dodici mesi entro il quale le Regioni debbono adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari troveranno applicazione le norme Nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti e con le stesse compatibili;

in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento Regionale con apposita Legge, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;

con D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";

la L.R. 05.12.1977 n. 56, come modificata dalla L.R. 25.03.2013 n. 3, prevede all'art. 43, comma 2 che *"Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7"*;

l'art. 39, comma 8 bis) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. prevede anche la presentazione degli elaborati relativi al processo di V.A.S. e l'art. 40, comma 7) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. prevede che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. i piani che non sono già stati oggetto di valutazione in sede di pianificazione sovraordinata;

il Piano Esecutivo Convenzionato in esame non risulta ricompreso in pianificazioni sovraordinate già sottoposte al procedimento di VAS, per cui ai sensi della normativa attualmente in vigore risulta assoggettato alla fase di verifica della V.A.S..

PRESO ATTO CHE

in base alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, l'autorità competente per le fasi di verifica preventiva e/o Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi deve essere identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del piano o programma stesso e le valutazioni e l'espressione dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle predette Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi;

l'Organo Tecnico comunale, con il compito di assolvere alle funzioni derivanti dall'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di opere e interventi (V.I.A) e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (V.A.S.), è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n. 311 del 30.11.2012.

VISTI

i verbali della riunione dell'Organo Tecnico comunale che si è svolta in data 02.09.2013 (prot. n. 7057 – posto agli atti) e della Conferenza di Servizi che si è svolta in data 03.09.2013 (prot. n. 7854 – posto agli atti) per la disamina della documentazione inerente la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Esecutivo Convenzionato "Mandrogne 2", via Crivelli, Mandrogne – Alessandria.

VISTI

i seguenti pareri:

- parere del Dipartimento ARPA di Alessandria, reso con nota datata 06.09.2013 prot. n. 80589, pervenuto in data 09.09.2013 con prot. di acquisizione n. 7193/50656 (posto agli atti);
- parere Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione – Servizio V.I.A. V.A.S. I.P.P.C., reso con nota datata 11.09.2013 prot. n. 85893, pervenuto in data 18.09.2013 con protocollo di acquisizione n. 7455/53520 (posto agli atti);
- parere ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, reso con nota datata 04.09.2013 prot. n. 81357, pervenuto in data 23.09.2013 con protocollo di acquisizione n. 7590/54679 (posto agli atti).

PRESO ATTO

che, sulla base dei verbali e dei pareri sopra citati, tutti i soggetti intervenuti nel procedimento si sono espressi favorevolmente in merito all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato "Mandrogne 2", via Crivelli, Mandrogne – Alessandria.

VISTE

le prescrizioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto contenute nei verbali e nei pareri sopra citati.

RITENUTO

opportuno, sulla scorta della vigente normativa, dei contenuti del "Documento Tecnico Preliminare – Verifica di assoggettabilità a V.A.S." predisposto dal soggetto proponente per la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, dei verbali della riunione dell'Organo Tecnico comunale e della Conferenza dei Servizi e dei pareri pervenuti dalla Provincia di Alessandria, dal Dipartimento ARPA di Alessandria e da ASL AL, non necessario sottoporre il Piano Esecutivo Convenzionato "Mandrogne 2" alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e all'art. 20 della L.R. n. 40/1998.

ATTESA

la competenza del Direttore della Direzione Pianificazione attuativa, Edilizia privata e Tutela dell'ambiente all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U. Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e dell'art. 41 dello Statuto del Comune di Alessandria,

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 41 dello Statuto della Città di Alessandria.

DETERMINA

1. DI STABILIRE che il Piano Esecutivo Convenzionato "Mandrogne 2", sito in via Crivelli – Mandrogne, proponente Cilauro Daniela, non sia assoggettato alla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI STABILIRE che nei successivi provvedimenti di accoglimento e di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato "Mandrogne 2" si darà atto della presente Determinazione di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica.
3. DI STABILIRE CHE la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Esecutivo Convenzionato "PEC Mandrogne 2" dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Adottare in fase di cantiere gli opportuni accorgimenti atti a contenere la diffusione di polveri ed a prevenire il verificarsi di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti dai mezzi di cantiere e/o durante le previste lavorazioni, nonché, nel caso in cui tali sversamenti si dovessero verificare, provvedere con l'immediata attivazione delle misure di prevenzione e le ulteriori procedure operative ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati.
 - Per quanto riguarda la fase di cantiere, nell'ambito della pratica edilizia per la realizzazione dell'intervento deve essere presentata la Valutazione di Impatto Acustico redatta da un tecnico esperto in acustica ambientale ed abilitato dalla Regione, secondo le linee guida emanate Determinazione Dirigenziale del 17 ottobre 2013 n. 1642

dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-11616 del 02.02.2014, al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica; nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di cantiere comporti il superamento dei valori limite di rumorosità, queste ultime potranno essere esercitate previo ottenimento dell'autorizzazione in deroga ai suddetti valori, rilasciata dalla Città di Alessandria previa presentazione in tempo utile di apposita istanza formulata in conformità alle indicazioni della D.G.R. 24-4049 del 27.06.2012 (l'istanza può essere presentata utilizzando lo stampato reperibile sul sito internet della Città di Alessandria alla pagina del Servizio Ambiente).

- Nell'ambito della pratica edilizia per la realizzazione dell'intervento, deve essere presentata la Valutazione di Clima Acustico secondo la vigente normativa di settore nazionale e regionale.
- Con riferimento alle terre e rocce prodotte in fase di cantiere per la realizzazione dell'intervento in oggetto, al fine di poterle utilizzare come sottoprodotti escludendole dal regime dei rifiuti ai sensi dell'art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., visto l'articolo 41-bis della Legge 09.08.2013 n. 98 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"*, in vigore dal 21 agosto 2013, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
 - in caso di riutilizzo delle terre e rocce prodotte in fase di cantiere nello stesso sito di produzione, si applica il comma 1 lett. c) dell'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di esclusione dal regime dei rifiuti; in caso di presenza di materiali di riporto come definiti dall'art. 3 del D.L. 25.01.2012 n. 2 sussiste l'obbligo di effettuare il test di cessione di cui al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
 - in caso di riutilizzo delle terre e rocce prodotte in fase di cantiere in altro sito esterno, diverso da quello di produzione, il produttore deve attestare il rispetto delle condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 41-bis della L. n. 48/2013, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da presentare all'ARPA territorialmente competente; la dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo destinati al riutilizzo, sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo) e sui tempi previsti per il riutilizzo; le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato, a cura del proponente, con l'iter edilizio;
 - per poter riutilizzare le terre e rocce provenienti da altri cantieri per la realizzazione dell'intervento in oggetto, occorre che nell'ambito dell'opera da cui si originano i suddetti materiali da scavo siano rispettate le indicazioni di cui al punto precedente (rispetto dell'art. 41-bis della L. n. 98/2013, al fine di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti).
- La dispersione delle acque meteoriche negli strati superficiali del terreno mediante pozzi assorbenti non deve comportare il danneggiamento della falda e/o l'instabilità dei suoli, a tal fine devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
 - devono essere rispettate le norme tecniche contenute nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977 - Allegato 5, ovvero lo sviluppo della parete perimetrale dei pozzi perdenti deve essere adeguata rispetto al volume di acque da disperdere e alla natura del terreno interessato dagli scarichi, la differenza di quota tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda non deve essere inferiore a 2 metri, i pozzi assorbenti devono essere lontani (almeno 10 metri) da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.
 - deve essere effettuata una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei pozzi assorbenti, al fine di mantenerli in condizioni di elevata efficienza e perfetto stato di funzionamento, mediante controlli periodici e adeguati interventi di manutenzione, con particolare riferimento alla verifica di eventuali accumuli di sedimenti e/o di fanghiglia nei pozzi, intasamenti del pietrisco e/o del terreno circostante, impaludamenti e/o ristagni nel

terreno circostante e, in caso si manifestino tali problematiche, tempestiva attuazione degli opportuni interventi correttivi.

- Prevedere se possibile il riutilizzo delle acque meteoriche, raccolte in apposite vasche di accumulo, per uso irriguo delle zone a verde privato.
 - Per quanto riguarda le piantumazioni previste dal progetto, dovrà essere privilegiato l'inserimento delle essenze nel paesaggio circostante e quindi dovranno essere preferite specie già presenti sul territorio.
 - Le strutture ex-novo dovranno adattarsi, per forma e dimensioni, alla presenza di vincoli ambientali e/o strutturali esistenti, qualora sussistessero, nelle aree del loro insediamento; inoltre, dovranno essere richieste le eventuali autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività agli Enti competenti.
 - Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento, dovrà essere valutata l'eventuale presenza di interferenze con le attività ubicate in territori comunali limitrofi riguardanti le industrie a rischio di incidente rilevante presenti in essi.
4. DI STABILIRE che, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria.
 5. DI DISPORRE affinché gli Uffici competenti procedano agli adempimenti procedurali di Legge conseguenti e in esecuzione a quanto disposto dalla presente Determinazione Dirigenziale, secondo le rispettive competenze.
 6. DI DISPORRE l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al soggetto proponente dell'intervento in oggetto e ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento:
 - Provincia di Alessandria;
 - Dipartimento ARPA di Alessandria;
 - ASL AL.

Il Direttore della Direzione

Arch. Pierfranco Robotti

IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 17 ottobre 2013

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA E TUTELA DELL'AMBIENTE - IL DIRETTORE, Arch. ROBOTTI Pierfranco, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 17 ottobre 2013

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2557 il 18 ottobre 2013 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**